

VADEMECUM PREVENZIONE INCENDI - luglio 2019

Il presente Vademecum nasce in seguito alle numerose richieste di informazioni ricevute sulla nuova ultima Legge Regionale per la prevenzione degli incendi, la n. 15 del 2018.

Sono già stati avviati contatti diretti con funzionari della Regione Piemonte e con i Carabinieri Forestali per capire come rispettare al meglio la norma vigente senza stravolgere le consuete attività scout e poter far rientrare le nostre attività ai campi in alcune delle deroghe che la Legge prevede. I tempi per questo processo non sono brevi e quindi ad oggi tutto ciò che è possibile fare è illustrare in modo chiaro la norma e sottolineare nuovamente le buone prassi da attuare sempre.

Innanzitutto niente panico: le leggi regionali sugli incendi esistevano anche prima di questa norma, e - come sempre- le cose fatte bene, la competenza e il buon senso “salveranno il mondo”.

Anche senza l'intervento di un controllo esterno e di una sanzione per l'accensione di fuochi, sappiamo che fare le cose senza attenzione può provocare conseguenze che vogliamo evitare. Prevenzione e cura nel fare le cose sono parte del nostro essere scout anche in assenza di una norma.

La domanda che vale la pena farci non è:

“Quanto spesso avremo i controlli da parte dei Corpi per la prevenzione incendi, ma QUANTO SPESSO RISCHIAMO DI DARE FUOCO AL POSTO IN CUI SIAMO PER DISATTENZIONE?”.

Proveremo quindi di seguito a riassumere le regole che la norma prescrive per la prevenzione degli incendi, ma prima vi sottoporremo anche alcune buone prassi che, seppur magari non specificamente espresse dalla norma, ci permettono di essere prudenti e di agire in modo cauto.

Nel frattempo, cercate di aderire il più possibile alla norma, e potreste cominciare con il mettervi in contatto con Comune e Corpo Forestale (o sostituti) del luogo dove si svolge il campo, oltre a seguire questi:

CONSIGLI PRATICI:

- Il fuoco, che sia di bivacco o per cucinare, non va fatto sotto le fronde degli alberi (soprattutto se conifere).
- Dal terreno vanno tolti tutti i materiali infiammabili quali foglie, erba secca e rametti, per almeno 2 metri sul perimetro intorno al fuoco, che va circondato da pietre per contenere le braci.

- Mai lasciare il fuoco incustodito, specialmente la notte (ad esempio, mai lasciare materiali infiammabili come sacchi a pelo, espansi, pile, giacche a vento vicino al fuoco e incustoditi anche per brevi periodi!).
- Anche se non appare bello spegnere il fuoco di bivacco con l'acqua, invece di lasciarlo naturalmente consumare, è importante spegnere tutte le braci prima di andare a dormire, perché il vento notturno potrebbe ravvivarle.
- Tenete a portata di mano mezzi idonei allo spegnimento di eventuali incendi come estintori a polvere (opportunamente controllati prima: per esempio, controllate che la lancetta del manometro sia sul verde). Si consiglia di avere a portata di mano sempre una tanica da almeno 20 L piena di acqua. Anche le coperte di lana, una pala e un piccone possono essere utili da avere sottomano per soffocare rapidamente il fuoco. **ATTENZIONE:** tali oggetti vanno posti in luoghi visibili e conosciuti da tutti, non troppo vicini in modo che non possano prendere fuoco, ma non troppo lontani perché devono essere di immediato reperimento.
- Sensibilizzare i ragazzi affinché rispettino queste indicazioni ed anche affinché non utilizzino metodi pericolosi per accendere il fuoco più velocemente!

RICORDATE: Il rischio incendi aumenta sempre in caso di boschi di conifere, vento ed ambiente secco.

* * * * *

Quanto alla norma, ponete attenzione all'articolo 10, intitolato "*divieti e cautele*".

La prassi che ci mette del tutto dal punto di vista della ragione è ACCENDERE FUOCHI ad una distanza di ALMENO 50 metri dai "TERRENI BOSCATI", da intendersi come definiti dall'art. 3 della Legge Regionale n. 4 del 2009: "*terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva (..), IN QUALSIASI STADIO DI SVILUPPO, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri*". Sono considerate "boschi" a tal fine anche quelle aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea a seguito di incendi ed eventi simili.

IN CASO DI "MASSIMA PERICOLOSITA'" DICHIARATA ED IN ASSENZA DI DEROGHE, LA DISTANZA AL POSTO DI 50 METRI DIVENTA 100 METRI.

ATTENZIONE: esistono **DEROGHE** alla distanza dei 50 metri, esplicitamente previste dall'articolo 10, punto (comma) n. 4. Queste operano solo dall'alba al tramonto e comunque in assenza di vento ed in assenza di provvedimenti specifici per massima allerta (es. siccità, ecc.).

Le deroghe esistono in 4 casi previsti:

a) in caso di accensione fuochi in aree idonee e specificamente attrezzate, che devono essere individuate e realizzate da enti locali, amministrazioni o privati. PER RIENTRARE IN QUESTA DEROGA, L'AREA DEVE PROPRIO ESSERE ESPLICITAMENTE PREVISTA E ATTREZZATA COME IDONEA da uno di questi soggetti.

b) per la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro ("tre metri steri"= "vuoto per pieno", cioè equivale a 3 metri cubi di legna accatastata -compresa aria-, ovvero una quantità in peso tra i 10-15 quintali, a seconda del tipo di legna).

c) nel caso di accensione di fuochi da parte di chi è costretto a soggiornare nei boschi "per motivi di lavoro".

d) **PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO** del luogo dove si svolge il campo (di volta in volta, quindi) per l'accensione di fuochi legata alla tradizione culturale e fuochi d'artificio (in tale caso possibile accendere anche di notte).

...NOI scout NON rientriamo in modo plateale in nessuna di queste, ma le deroghe danno degli spunti, quindi possiamo dirvi che:

- se c'è autorizzazione del Sindaco del luogo all'accensione fuochi, ritenendo a Sua decisione di far rientrare l'attività scout nell'art. 10 deroga alla lettera d), è okay. Fatevelo scrivere.

- se un ente, un privato o altro soggetto realizza un'area attrezzata ed idonea all'accensione fuochi sul terreno del campo si può rientrare nella deroga alla lettera a). Fatevelo scrivere se potete!

- potete contattare la Forestale locale e farvi indicare i luoghi idonei/migliori per accendere fuochi, magari concordando con loro alcune cautele specifiche o altro, o quanto meno stringere buoni rapporti.

Consiglio: nel caso in cui chi vi concede queste deroghe non ve le metta per scritto, potete tutelarvi scrivendo voi una mail a questi soggetti, nella quale riepilogate ciò che vi è stato "concesso" e affermando che "provvederemo ad agire come concordato". Poi salvate e tenete a portata di mano una copia di questa comunicazione. **ATTENZIONE:** è consigliabile fare questa comunicazione senza indisporre i soggetti che vi concedono le deroghe.

COMUNQUE, TUTTE LE DEROGHE VENGONO MENO IN CASO DI PROVVEDIMENTI SPECIFICI DI DIVIETO TOTALE DI ACCENSIONE PER QUESTIONI DI SICUREZZA.

Ricordate che IN CASO DI “MASSIMA PERICOLOSITA’” DICHIARATA ED IN ASSENZA DI DEROGHE SPECIALI, LA DISTANZA AL POSTO DI 50 DIVENTA 100 METRI.

PROSEGUENDO, LA LEGGE PREVEDE CHE ANCHE IN CASO DI DEROGHE, E’ NECESSARIO:

1. Isolare l’area in modo da evitare il contatto con fusti delle piante.
2. Circoscrivere per prevenire il propagarsi del fuoco (pietre, ecc.).
3. Non lasciare incustodito il fuoco prima che sia completamente spento e far in modo di avere “mezzi idonei al controllo e spegnimento delle fiamme”.

Le sanzioni previste per la violazione di queste norme sono AMMINISTRATIVE (si tratta di una multa sostanzialmente). Al contrario, se con o senza la violazione di queste norme si provoca un incendio esiste un reato previsto in caso di INCENDIO COLPOSO (ARTICOLO 423 bis comma 2 Codice Penale!).

Buona Strada... e ricorda:

*“Talora dovrai prendere qualche rischio se vuoi riuscire.
prendili, non evitarli.*

Ma prendili con gli occhi aperti.”

Gli incaricati al Settore PC

La pattuglia regionale “Responsabilità Legale”

Il Comitato Regionale